



ALLEGATO A

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE
O.I. REGIONE PIEMONTE**

Parte A - GENERALI

Documento	Disposizioni attuative di Misura - Parte A - Generali
Versione	2
Data	
Approvazione	Referente dell'Autorità di Gestione O.I. Regione Piemonte
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma del Referente dell'Autorità di Gestione	Dott. Paolo Cumino

SOMMARIO

DOCUMENTO	1
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
1.1 REGOLAMENTI UE (FONDI SIE)	3
1.2 REGOLAMENTI UE (PESCA E ACQUACOLTURA)	5
1.3 NORMATIVA NAZIONALE	7
2. ACRONIMI E DEFINIZIONI	9
3. TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE MISURE TRA CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, DI SELEZIONE E PO FEAMP/RAA	13
4. CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ	19
4.1 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI	20
5. CRITERI PER LA SELEZIONE	21
5.1 LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	21
5.2 APPLICAZIONE DEI PRINCIPI TRASVERSALI	22
6. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI	23
7. FASI DEL PROCEDIMENTO	23
7.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO	23
7.1.1 Periodo di ammissibilità delle spese	29
7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	30
7.2.1 Verifica di ricevibilità della domanda	31
7.2.2 Verifica di ammissibilità della domanda	31
7.2.3 Approvazione della graduatoria provvisoria	31
7.2.4 Approvazione della graduatoria definitiva	32
7.3 MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE	33
7.4 DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E COLLAUDO	33
7.5 VARIANTI IN CORSO D'OPERA	37
8. DISPOSIZIONI FINALI	38
8.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	38
8.2 PROROGHE	40
8.3 RECESSO / RINUNCIA	40
8.4 REVOCA	41
8.5 ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI	41
8.6 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI (TEMPISTICHE)	41
8.6.1 Conservazione dei documenti da parte dei beneficiari (modalità)	42
8.7 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	44
8.8 VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE	44
8.9 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	45
9. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO	45
RIMEDI AMMINISTRATIVI	46
RIMEDI GIURISDIZIONALI	46
10. RINVIO	46

Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione (di seguito Disposizioni Procedurali), tenuto conto della medesima base normativa, declinano quanto specificato per l'attuazione delle singole misure.

1. Riferimenti normativi

1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01)
- Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS)
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione

- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di *audit* e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di *audit*, il parere di *audit* e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
- Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
- Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final)
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione *ex-ante* e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020

- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
- Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
- Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

- Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
- Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfetarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

1.3 Normativa nazionale

- Legge n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965)
- Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- D.P.R. n. 357/97 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs n. 28 del 16 marzo 2015
- D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della

Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)

- D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale

2. Acronimi e Definizioni

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa normativa di riferimento:

Acronimi utilizzati	
AC	Advisory Council
AdG	Autorità di Gestione
AdC	Autorità di Certificazione
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS	Automatic Identification System
ALP	Archivio Licenze Pesca
AMP	Aree Marine Protette
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
ATS	Associazione Temporanea di Scopo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CCAP	Centri di Controllo Area Pesca
CCDA	Common Database on Designated Areas
CCNP	Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR	Comitato Consultivo Regionale
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CEE	Comunità Economica Europea
CGPM	Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE	Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG	Codice Identificativo Gara
C.I.L.	Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A.	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa	Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME	European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises
c.p.c.	codice di procedura civile
CTE	Cooperazione Territoriale Europea
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DCF	Data Collection Framework
DDG	Decreto del Direttore Generale
DFC	Programma raccolta dati
DGR	Decreto Giunta Regionale
D.I.A.	Dichiarazione di Inizio Attività

Acronimi utilizzati	
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA	European Fisheries Control Agency
EMAS	Eco-Management and Audit Scheme
ERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC	Fondo di Coesione
FEAMP	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP	Fondo Europeo per la Pesca
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG	Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE	Fondo Sociale Europeo
GAC	Gruppi di Azione Costiera
GBER	General Block Exemption Regulation
GDO	Grande Distribuzione Organizzata
GES	Good Environmental Status
GSA	Geographical SubArea
GT	Gross Tonnage
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT	International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IDOS	Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularities Management System
INN	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
ITI	Investimenti Integrati Territoriali
IVA	Imposta Valore Aggiunto
JDPs	Joint Deployment Plans
L.	Legge
MATM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS	Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS	Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP	Manuale Opere Pubbliche
MSFD	Marine Strategy Framework Directive
NCDA	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche

Acronimi utilizzati	
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
OI	Organismo Intermedio
OO.II.	Organismi Intermedi
OP	Organizzazioni di Produttori
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdGL	Piani di Gestione Locale
PdV	Piano di Valutazione
PE	Parlamento Europeo
PEC	Posta Elettronica Certificata
PES	Payments for Ecosystem Services
PGN	Piani di Gestione Nazionali
PMA	Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI	Politica Marittima Integrata
Pmi	Piccole e medie imprese
PN	Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO	Programma Operativo
POR	Programma Operativo Regionale
PRA	Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA	Piano Strategico Acquacoltura
PSL	Piano di Sviluppo Locale
PSRN	Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA	Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC	Quadro Strategico Comune
RAAdG	Referente/Responsabile Autorità di Gestione
RAA	Relazione Annuale di Attuazione
RAE	Relazione Annuale di Esecuzione
RAAdG	Responsabile Autorità di Gestione
RdM	Responsabile di Misura
RFMOs	Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS	Rendimento Massimo Sostenibile
RPM	Reparto Pesca Marittima
ROT	Responsabile Obiettivi Tematici
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
S.C.I.A	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SF	Strumenti Finanziari
SFOP	Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
SFC	System for Fund management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale

Acronimi utilizzati	
SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIPA	Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
SNB	Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV	Sistema Nazionale di Valutazione
STECF	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
TUSL	Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VEXA	Valutazione Ex-ante
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VMS	Vessels Management System
WFD	Water Framework Directive
ZAA	Zone Allocate all'Acquacoltura
ZMP	Zone Marine Protette
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione

3. Tabella di corrispondenza delle Misure tra criteri di ammissibilità, di selezione e PO FEAMP/RAA

n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale di Attuazione
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del Reg. (UE) n. 508/2014)					
1	MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014	1	MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014	1	Art. 26 Innovazione
2	MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n. 508/2014	2	MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n. 508/2014	2	Art. 27 Servizi di consulenza
3	MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori - art.28 del Reg. (UE) n. 508/2014	3	MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori - art. 28 del Reg. (UE) n. 508/2014	3	Art. 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
4	MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014	4	MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014	4	Art. 29.1 e 2 Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
5	MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014	5	MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014	5	Art. 30 Diversificazione e nuove forme di reddito
6	MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014	6	MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014	6	Art. 31 Sostegno all'avviamento dei giovani pescatori
7	MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014	7	MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014	7	Art. 32 Salute e sicurezza
8	MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014	8	MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014	8	Art. 33 Arresto temporaneo dell'attività di pesca
9	MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014	9	MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014	9	Art. 34 Arresto definitivo dell'attività di pesca
10	MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali - art. 35 del Reg. (UE) n. 508/2014	10	MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali - art. 35 del Reg. (UE) n. 508/2014	10	Art. 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali

n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale di Attuazione
11	MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014	11	MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014	11	Art. 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca
12	MISURA 1.37 - Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014	12	MISURA 1.37 - Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014	12	Art. 37. Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale
13	MISURA 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie - art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	13	MISURA 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie - art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	13	Art. 38. Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie
14	MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	14	MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	14	Art. 39. Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
15. a	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014	15.a	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014	15	Art. 40.1.a Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili. Art.40 1.b,c,d,e,f,g, i Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili.
15. b	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014	15.b	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014	16	Art. 40 1.h Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili

16	MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014	16.a	MISURA 1.41 - par.1 lett. a), b), c) del Reg. (UE) n.508/2014	17	Art. 41.1.a,b,c Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
		16.b	MISURA 1.41 - par.2 del Reg. (UE) n.508/2014	18	Art. 41.2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale di Attuazione
17	MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014	17	MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014	19	Art.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
18	MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014	18	MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014	20	Art. 43.1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
19.a	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.a	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014	21	Art. 44.1.a Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
19.b	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. b) (ai sensi dell'art. 32) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.b	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. b) (ai sensi dell'art. 32) del Reg. (UE) n. 508/2014	22	Art. 44.1.b Salute e Sicurezza
19.c	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. c) (ai sensi degli artt. 38 e 39) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.c	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	23	Art. 44.1.c. Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie.
		19.d	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell'art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	24	Art. 44.1.c. Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
19.d	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.e	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	25	Art. 44.1.d Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

19.e	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. e) (ai sensi dell'art. 42) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.f	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. e) (ai sensi dell'art. 42) del Reg. (UE) n. 508/2014	26	Art. 44.1.e Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
19.f	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. f) (ai sensi dell'art. 43) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.g	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. f) (ai sensi dell'art. 43) del Reg. (UE) n. 508/2014	27	Art. 44.1.f Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
19.g	MISURA 1.44 - art. 44 par. 2 (ai sensi dell'art. 31) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.h	MISURA 1.44 - art. 44 par. 2 (ai sensi dell'art. 31) del Reg. (UE) n. 508/2014	28	Art. 44.2 Sostegno all'avviamento dei giovani pescatori
19.h	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 26) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.i	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 26) del Reg. (UE) n. 508/2014	29	Art. 44.3 Innovazione
19.i	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 27) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.j	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 27) del Reg. (UE) n. 508/2014	30	Art. 44.3 Servizi di consulenza
19.j	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 28) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.k	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 28) del Reg. (UE) n. 508/2014	31	Art. 44.3 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale di Attuazione
19.k	MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all'art. 30) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.l	MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all'art. 30) del Reg. (UE) n. 508/2014	32	Art. 44.4 Diversificazione e nuove forme di reddito
19.l	MISURA 1.44 - art. 44 par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014	19.m	MISURA 1.44 - art. 44 par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014	33	Art. Art. 44.6 Pesca nelle acque interne e faune e flora nelle acque interne
Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2 del Reg. 508 del 2014)					
20	MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014	20	MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014	34	Art. 47 Innovazione
21.a	MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) – art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014	21.a	MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) del Reg. (UE) n. 508/2014	35	Art. 48.1 a-d f-h Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
21.b	MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE) n. 508/2014	21.b	MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014	36	Art. 48.1.e,i,j Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

21. c	MISURA 2.48 - lettera k) - art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014	21.c	MISURA 2.48 - lettera k) - art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014	37	Art. 48.1.k Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
22. a	MISURA 2.49 - art. 49 a) del Reg. (UE) n. 508/2014	22.a	MISURA 2.49 - art. 49 a) del Reg. (UE) n.508/2014	38	Art. 49. Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
22. b	MISURA 2.49 - art. 49 b) del Reg. (UE) n. 508/2014	22.b	MISURA 2.49 - art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014		
23	MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014	23	MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014	39	Art. 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
24	MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura- art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014	24	MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura - art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014	40	Art. 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
25	MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile- art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014	25	MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile - art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014	41	Art. 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale di Attuazione
26	MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e <i>audit</i> e all'acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014	26	MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e <i>audit</i> e all'acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014	42	Art. 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e <i>audit</i> e all'acquacoltura biologica
27	MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014	27	MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014	43	Art. 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
28	MISURA 2.55 - Misure sanitarie - art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014	28	MISURA 2.55 - Misure sanitarie - art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014	44	Art. 55 Misure sanitarie
29	MISURA 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali - art. 56 del Reg. (UE) n. 508/2014	29.a	MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettera f) del Reg. (UE) n. 508/2014	45	Art. 56 Misure relative alla salute ed al benessere degli animali
		29.b	MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettere da a) a e) del Reg. (UE) n. 508/2014		

30	MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014	30	MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014	46	Art. 57 Assicurazione degli stock acquicoli
Priorità n. 3 - Promuovere l'attuazione della PCP (OT 6, CAPO 6 del Reg. 508 del 2014)					
31	MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art. 76 par. 2 lett da a- d), da f-l) del Reg. (UE) n. 508/2014	31	MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art. 76 par. 2 lett da a- d), da f-l) del Reg. (UE) n. 508/2014	47	Art. 76 Controllo di esecuzione
32	MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014	32	MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014	48	Art. 77 Raccolta dati
33	MISURA 3.78 – Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati Membri - art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014	33	MISURA 3.78 – Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati Membri - art. 78 del Reg. (UE) n.508/2014	49	Art. 78 Assistenza Tecnica

n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale di Attuazione
Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3, CAPO 4 del Reg. 508 del 2014)					
34	MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione – art. 66 del Reg. (UE) n. 508/2014	34	MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione – art. 66 del Reg. (UE) n. 508/2014	50	Art. 66 Piani di produzione e commercializzazione
35	MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE) n. 508/2014	35	MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art. 67 del Reg. (UE) n. 508/2014	51	Art. 67 Aiuti al magazzinaggio
36	MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014	36	MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014	52	Art. 68 Misura a favore della commercializzazione
37	MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014	37	MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014	53	Art. 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Priorità n. 6 - Favorire l'attuazione della PMI (OT 6, CAPO 8 del Reg. 508 del 2014)					
38	MISURA 80.1.a e c: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del Reg. (UE) n. 508/2014	38	MISURA 80.1.a: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del Reg. (UE) n. 508/2014	54	Art. 80.1.a Sorveglianza marittima integrata

4. Criteri per l'ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono validi sull'intero territorio nazionale. In caso di attivazione di una Misura a "titolarità", è stato individuato come criterio di ammissibilità trasversale comune e imprescindibile per tutte le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sui fondi FEAMP, la coerenza dell'intervento con quanto previsto dal Programma.

Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure, in linea generale sono state individuate tre tipologie di criteri:

- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell'operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, l'Autorità di Gestione (AdG) o i singoli Organismi Intermedi (OO.II.) ne potranno selezionare solo alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione della strategia adottata e, quindi, delle azioni previste nei singoli avvisi.

I criteri proposti potranno essere, nel corso dell'attuazione della Programmazione 2014/2020, ulteriormente specificati e sottoposti a revisione, anche sulla base dell'esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno pervenire all'Autorità di Gestione e al Tavolo Istituzionale, nonché in sede di Comitato di Sorveglianza, in fase di monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma.

Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:

- è obbligatoria l'applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.
- il richiedente non rientri tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
- il richiedente non rientri nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- l'operazione concorra al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multi-azione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di ammissibilità delle azioni attivate;
- nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari, saranno attivate anche le operazioni a "titolarità";
- con riferimento al criterio generale di ammissibilità "Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012" si ricorda che ai sensi dell'art. 131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
- in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al "primo ingresso nel settore della pesca" (art. 46 Par. 2), si specifica che per "primo ingresso nel settore" si intende

l'attivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno;

- per “nuova impresa acquicola” si intende quell’impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- si precisa che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
- con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
- per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del D. Lgs 231/2001.

4.1 Stabilità delle operazioni

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato dovrà essere rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario¹, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area del Programma;
- cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Lo Stato Membro può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l’attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell’Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di operazioni che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell’investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un’attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

Quanto sopra, non si applica ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento; non si applica neppure alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell’operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell’ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ove l’investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

¹ Il termine temporale del pagamento finale decorre dalla data del decreto di liquidazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

5. Criteri per la selezione

5.1 La selezione delle operazioni

I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali finanziate, la cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito. Al fine di determinare il punteggio minimo da raggiungersi, il calcolo del punteggio deve essere effettuato anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dal presente Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica domanda.

Si distinguono tre tipologie di criteri:

- **criteri trasversali** applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
- **criteri specifici del richiedente** si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il beneficiario della Misura è riconducibile ad un'unica fattispecie;
- **criteri specifici dell'operazione** si riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare. Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione, essi andranno valutati sia all'inizio sia a conclusione dell'operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1 ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:

- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del proponente), elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per l'attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad una soglia minima o massima (min o max). L'organismo attuatore potrà declinare il

coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: $C=0$ per $N=0$; $C=0,2$ per $0 < N < 3$; $C=0,7$ per $3 < N < 7$, $C=1$ per $N > 7$) in maniera tale da individuare la distribuzione più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di selezione.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

In caso di *ex-aequo* tra soggetto pubblico e soggetto privato, si adotta il criterio della minore data di presentazione della domanda.

- 1) In caso di ulteriore parità tra progetti, costituirà elemento di priorità l'ordine cronologico di invio delle domande che, trattandosi di invio telematico mediante Posta Elettronica Certificata, faranno fede la data e l'orario del messaggio di invio
- 2) In tutti i casi in cui, comunque, dovesse perdurare la parità di punteggio si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dal numero di protocollo dell'Ufficio ricevente.

N.B. Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio almeno pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.

CRITERI DI SELEZIONE	Criteri di selezione trasversali	Si applicano, in generale, trasversalmente a tutte le misure del PO Funzionali a stabilire una graduatoria delle proposte ritenute più efficaci e più coerenti con gli obiettivi ed i risultati attesi del PO FEAMP e dello specifico Avviso/Bando
	Criteri di selezione specifici del richiedente	Applicazione prevista in relazione a singole misure; Nelle misure destinate ad un'unica fattispecie di beneficiario, sono funzionali a stabilire una graduatoria delle proposte ritenute più efficaci e più coerenti con gli obiettivi ed i risultati attesi del PO FEAMP e dello specifico Avviso/Bando
	Criteri di selezione specifici dell'operazione	Funzionali a stabilire una graduatoria delle proposte ritenute più efficaci e più coerenti con gli obiettivi ed i risultati attesi del PO FEAMP e dello specifico Avviso/Bando

5.2 Applicazione dei principi trasversali

Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le misure del Programma.

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:

- **principio di non discriminazione**, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- **principio dello sviluppo sostenibile**. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità

di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.

L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati, nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.

Con riferimento alla pubblicizzazione dei criteri di selezione, l'attuazione del principio è garantita, in particolare, attraverso:

- la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul sito del MIPAAF e/o degli OO.II., in modo da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8735>);
- la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati.

Il rispetto del citato criterio di pubblicizzazione è garantito anche dagli Organismi Intermedi delegati dall'Autorità di Gestione.

Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito attraverso la pubblicazione della graduatoria.

Al fine di garantire una corretta interpretazione dei criteri di selezione si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multi-attoriale, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di selezione delle azioni attivate;
- per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore, per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
- con riferimento all'art. 4, par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per "operatore" si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Complementarità del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli altri strumenti dell'UE.

7. Fasi del procedimento

7.1 Documentazione da presentare per accedere al contributo

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla Direzione Agricoltura - Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in

agricoltura, caccia e pesca - Corso Stati Uniti 21 – 10128 TORINO – **unicamente con invio mediante PEC** al seguente indirizzo: fauna@cert.regione.piemonte.it; qualora il progetto sia inviato con più PEC, nell'oggetto dovrà comparire: "Domanda FEAMP; nome mittente, invio n. ... di ...". In questo caso, la domanda e tutta la documentazione (domanda e allegati) devono essere predisposti dapprima in carta semplice e firmati, quindi essere sottoposti a scansione e allegati al messaggio PEC nelle seguenti modalità:

- **Formati:** esclusivamente documenti informatici in formati portabili statici non modificabili, che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili. Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdf-pdf/a, .xml, .dwf, .txt.

Documenti informatici trasmessi in formati diversi (per esempio .doc, .xls, .dwg, ecc.) verranno rifiutati.

- **Dimensione:** esclusivamente *files* per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB e per un massimo di 30 allegati;
- **Firma digitale:** è ammessa la firma CadES (generazione della busta crittografica - file con estensione p7m), per i formati PDF - PDF/A e XML sono altresì rispettivamente ammesse la firma PAdES (file firmati con estensione pdf) e la firma XAdES (file firmati con estensione XML). Le firme devono essere valide al momento della ricezione da parte di Regione Piemonte.

Si rammenta che:

- il documento informatico, anche per le sue esigenze di rappresentazione, di integrità, di certezza nell'imputabilità e di autenticità, deve essere trasmesso integro e non frazionato in singole porzioni. Potranno essere rifiutati messaggi che non rispettino tale requisito di ricevibilità;
- in caso di "ripudio" della PEC per invio con allegati di dimensione eccessiva, è possibile rispedire tutto il messaggio in maniera frazionata in diverse PEC, avendo cura di indicare nell'oggetto delle PEC: invio n. 1 di 2/3/4/ecc... indicando sempre nell'oggetto il nome della Ditta e la misura relativa alla domanda;
- devono essere inviati distinti messaggi, ciascuno con i relativi documenti informatici, qualora la comunicazione riguardi differenti procedimenti o affari (ad esempio: un cittadino o un'impresa che debba trasmettere tre domande per la sua partecipazione a tre diversi concorsi o bandi, dovrà inviare tre distinti messaggi PEC, uno per ogni domanda di concorso/Bando);

Il mittente dovrà indicare, nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, o all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia.

L'invio delle domande di contributo dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 90 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP). Qualora il termine dovesse scadere in un giorno festivo, sarà automaticamente prorogato al giorno seguente non festivo.

In caso di presentazione di più domande afferenti a diverse Misure del presente Bando, da parte del medesimo soggetto richiedente, ciascuna domanda dovrà essere inviata separatamente dalle altre, mediante apposita PEC.

La domanda di ammissione presentata oltre il termine perentorio o con modalità diverse dalla PEC è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

La modulistica afferente alle domande di contributo è resa disponibile al seguente indirizzo web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca-feamp/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca>

Le domande di contributo dovranno presentare la seguente documentazione:

A) Documentazione comune per tutte le misure:

I richiedenti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la domanda di contributo utilizzando il modello di cui agli allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F (per le rispettive Misure), pena l'inammissibilità della stessa, allegando la seguente documentazione:

- domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni stabilite nell'avviso pubblico;
- in caso di firma autografa, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- autorizzazioni e/o permessi per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività di tipo amministrativo e/o sanitario;
- elenco della documentazione presentata;
- relazione tecnica iniziale dettagliata del progetto/iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, che descriva con evidenza il tipo di attività svolta e ambito tematico, qualifica del personale utilizzato, che descriva in modo dettagliato ogni intervento da realizzare, la sua localizzazione, gli obiettivi specifici, la coerenza con gli obiettivi della Misura, che evidenzii in modo particolare le ricadute attese dagli interventi proposti sulla competitività ed il rendimento economico dell'impresa (ALLEGATO 2);
- cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa;
- quadro economico degli interventi/iniziativa;
- dichiarazione di un soggetto qualificato, iscritto al rispettivo albo professionale (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista) che attesti la capacità finanziaria del richiedente a sostenere l'operazione (ALLEGATO 25);
- dichiarazione del richiedente di avere o non avere richiesto un contributo a valere su altri fonti di aiuto diverse di FEAMP 2014-2020 (ALLEGATO 8);
- dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato, nella quale dovranno essere rese le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi, di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011 (ove pertinente). Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 del 08.02.2013, che estende le verifiche antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia;
- titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni sia delle strutture, da cui si evinca la disponibilità dei beni per 7 (sette) anni alla data della presentazione della domanda; i titoli di disponibilità relativi dovranno risultare registrati alla data di presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- in caso di concessione demaniale: gli estremi della concessione e la relativa validità, l'indicazione dell'Amministrazione concedente e del concessionario; la concessione demaniale deve avere una durata superiore al periodo vincolato;

Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare ulteriore documentazione a seconda della tipologia del richiedente e di operazione (esempio, concessione in caso di interventi edilizi, ecc.).

B) Documentazione per richiedente in forma di impresa agricola:

- autodichiarazione² ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:
Il sottoscritto ha iscritto la propria microimpresa/piccola impresa acquicola, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [...] con partita IVA n. [...];
- autorizzazioni e/o permessi per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività di tipo amministrativo e sanitario;
- Nel caso il richiedente sia una nuova Impresa acquicola, oltre alla restante documentazione elencata ai precedenti punti:
 - dichiarazione inizio delle attività (modello dell'Agenzia delle Entrate AA7/10 per soggetti diversi da persone fisiche e AA9/12 per persone fisiche);
 - piano aziendale;
 - Valutazione dell'impatto ambientale indipendente, che attesti che l'intervento non abbia un impatto ambientale negativo nel caso in cui gli importi degli investimenti sia superiore a 50.000,00 €; per valutazione dell'impatto ambientale si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno studio di fattibilità dell'intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA così come prevista dall'ordinamento nazionale e comunitario;
 - relazione indipendente sulla commercializzazione che indichi l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.

C) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- autodichiarazione³ ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:
Il sottoscritto ha iscritto la propria microimpresa/piccola impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [...] con partita IVA n. [...];
- progetto dell'attività con indicazione specifica degli anni di esperienza dell'ente, del personale impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati (domande presentate da Enti).

D) Documentazione per richiedente in forma collettiva o in Associazione Temporanea:

- la Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di domande presentate in associazione, copia dello statuto e l'elenco soci dei partecipanti all'ATI/ATS costituiti in forma giuridica;
- accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi.

E) Documentazione in caso di investimenti fissi:

Nel caso di opere impiantistiche, edilizie e/o lavori di movimento terra, per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al più recente Prezzario della Regione Piemonte vigente (Elenco prezzi Agricoltura / Elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte) disponibile o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario

² Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

³ Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

della CCIAA di pertinenza per il sito di realizzazione dell'opera, per le province ove disponibile o, in assenza, della CCIAA della Provincia di Torino.

Il prezziario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda. La scelta del prezziario di riferimento deve essere indicata.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezziari, in alternativa ai preventivi, deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Le risultanze del computo metrico estimativo costituiscono il tetto di spesa ammissibile a finanziamento per l'investimento considerato.

La scelta dell'impresa affidataria dei lavori dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno 2 (due) preventivi lavori, elaborati sulla base del computo metrico estimativo; tali preventivi dovranno essere allegati alla domanda, con indicazione della scelta effettuata supportata da una relazione tecnico-economica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato che giustifichi la scelta effettuata nel caso che il preventivo scelto non sia quello con il prezzo più basso.

La spesa ammissibile sarà determinata sulla base dell'importo risultante inferiore dalla comparazione tra quello del computo metrico estimativo e quello del preventivo scelto.

Inoltre dovranno essere prodotti:

- elaborati grafici dell'intervento (situazione *ex-ante* e situazione *ex-post*), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
- progetto esecutivo delle opere e degli impianti a firma di un tecnico progettista iscritto a un ordine/collegio professionale;
- relazione tecnica con documentazione fotografica *ex-ante*;
- titolo urbanistico-edilizio abitativo, se disponibile, oppure dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 - permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato;
 - dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001); qualora il titolo abilitativo sia costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, art. 22, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 7 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente dovrà trasmettere copia della SCIA e, se la suddetta è condizionata da atti di assenso, dovrà trasmettere copia della comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso;
- in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, Valutazione di impatto ambientale o dichiarazione d'impegno, a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterne gli estremi all'Ufficio regionale;
- in caso di interventi su impianti già esistenti, ricadenti all'interno di Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla

quale risulti che dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale;

- in caso di intervento volto al risparmio energetico ed alla produzione di energie rinnovabili, relazione a firma di un tecnico abilitato che descriva:
 - l'intervento (stato di fatto iniziale e interventi previsti/ realizzati),
 - gli effetti diretti e indiretti sull'ambiente e le eventuali mitigazioni;il tecnico attesta inoltre che:
 - la produzione di energia ha una potenza non superiore al fabbisogno medio aziendale annuo;
 - non è prevista l'immissione in rete dell'energia prodotta;
 - gli interventi proposti sono conformi con quanto previsto dalle norme regionali di settore;
- per gli impianti oggetto di ammodernamento o ristrutturazione, fotografie con veduta generale delle unità di allevamento, fotografie dei fabbricati e fotografie degli impianti;
- nel caso di acquisto effettuati con *leasing*, fotocopia del relativo contratto.

F) Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature):

Nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature, ai fini della verifica della congruità della spesa dovranno essere allegati alla domanda almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate indipendenti tra loro, riportanti la descrizione analitica della fornitura, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, il prezzo di listino ed il prezzo scontato. I preventivi devono essere comparabili e dovranno essere espressamente richiesti per iscritto dal beneficiario o suo delegato, diverso dai fornitori.

Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno.

I 3 preventivi di spesa dovranno:

- essere indirizzati al richiedente;
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- riportare la descrizione analitica della fornitura;
- essere accompagnati da un quadro di raffronto, sottoscritto dal richiedente, che indichi la scelta e da una relazione tecnico-economica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato che giustifichi la scelta effettuata; la relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso; in mancanza della relazione tecnico-economica verrà considerata comunque ammissibile la spesa riferita al preventivo più basso indipendentemente da quello scelto.

I preventivi, inoltre, dovranno essere:

- proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche e dimensioni;
- formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

In caso di progetti nei quali non è possibile utilizzare la metodologia del confronto tra offerte diverse (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici), la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

In alternativa o in abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, l'Autorità di gestione può avvalersi della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa. In tal caso la base di dati deve essere abbastanza dettagliata e i prezzi indicano non solo i modelli più costosi ma tutti i modelli. La base di dati sui prezzi deve essere aggiornata. Anche in tal caso, gli importi non devono riflettere i prezzi di catalogo, ma i prezzi di mercato, con un aggiornamento periodico.

In tale caso è necessario che il preventivo/i siano corredati di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino. A tale proposito il sottoscritto dichiara che la trasmissione di uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:

- vi è carenza di ditte fornitrici;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato;
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte);
- altro.

In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari similari.

Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

Nel caso di acquisto effettuati con *leasing*, fotocopia del relativo contratto.

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di preventivo di spesa riportante, nel dettaglio, il tipo di prestazione professionale nonché il prezzo.

G) Documentazione da presentare a seguito della comunicazione di concessione del contributo/premio

A seguito di approvazione della graduatoria e della comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario dell'aiuto/premio è tenuto all'invio di una comunicazione di "inizio lavori" entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

Nel caso di investimenti fissi, la comunicazione soprastante dovrà necessariamente essere corredata dai documenti di cui al paragrafo E).

Il mancato invio della comunicazione di "avvio lavori" comporterà l'attivazione della procedura di revoca del contributo.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Ulteriore documentazione specifica di Misura da presentare è riportata nelle singole schede di Misura.

La documentazione e le certificazioni a corredo della domanda, in originale o copia conforme, devono essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

7.1.1 Periodo di ammissibilità delle spese

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del **1° gennaio 2015**. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a

decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia portata materialmente a termine (o non sia completamente attuata) alla data di presentazione della domanda di contributo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima della presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita "completamente attuata" quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa e raggiunge le finalità/funzionalità per cui è stata realizzata, dimostrato dalla relativa documentazione (es. certificato di agibilità);
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisti di attrezzature, l'operazione può essere definita "completamente attuata" con la fornitura e il pagamento dell'ultima attrezzatura, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita "completamente attuata", quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;
- si specifica che a riguardo si farà riferimento all'ultimo documento attestante la conclusione fisica del progetto quale ad esempio l'ultimo documento di trasporto o il collaudo finale, se presente, e a seconda della tipologia di progetto presentato.

Spese già sostenute.

Ai fini della verifica sulla loro congruità dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- per le spese inerenti le opere edilizie: computo metrico consuntivo, sottoscritto da un tecnico abilitato, dettagliato per singola voce di spesa. Il computo deve riportare i costi effettivamente sostenuti ed il raffronto con il recente Prezzario della Regione Piemonte vigente (Elenco prezzi Agricoltura / Elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte) disponibile o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario della CCIAA di pertinenza per il sito di realizzazione dell'opera, per le province ove disponibile o, in assenza, della CCIAA della Provincia di Torino. La spesa ammissibile sarà determinata sulla base dell'importo risultante inferiore dalla comparazione tra quello del computo metrico consuntivo, quello del prezzario e quello effettivamente pagato;
- per le altre spese, perizia asseverata resa da un tecnico abilitato che attesti la congruità delle stesse ai prezzi di mercato al momento in cui è stata sostenuta la spesa.

Contratti/ordini già sottoscritti.

Nel caso di spese non ancora sostenute e/o fatturate, ma relative ad investimenti oggetto di contratto/ordine già sottoscritto deve essere allegata la documentazione prevista per le spese ancora da sostenere o già sostenute in relazione alla fattispecie di riferimento.

7.2 Istruttoria delle domande

Il termine di conclusione del procedimenti di istruttoria delle domande presentate è di 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle stesse.

Il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca provvede:

- all'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90, tramite comunicazione al richiedente in cui viene riportato il codice identificativo della domanda, da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente e i riferimenti dei funzionari incaricati dell'istruttoria;
- allo svolgimento dell'istruttoria delle domande di contributo, costituita dalle seguenti fasi:
 - verifica di ricevibilità;
 - verifica di ammissibilità;

- valutazione e selezione dei progetti;
- approvazione della graduatoria.

7.2.1 Verifica di ricevibilità della domanda

La verifica di ricevibilità consiste nelle seguenti attività:

- a. verifica che il termine di presentazione previsto dal Bando pubblico sia stato rispettato;
- b. verifica della modalità di presentazione;
- c. verifica della sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o soggetto autorizzato;
- d. redazione utilizzando il modello di cui agli allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F (per le rispettive Misure).

Tutti i suddetti requisiti non sono integrabili a posteriori. La mancanza anche di uno solo di essi comporta l'esclusione dalla procedura e l'archiviazione della pratica, previa comunicazione informatica (PEC) da parte del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ai rispettivi richiedenti, esplicitandone la motivazione.

7.2.2 Verifica di ammissibilità della domanda

La verifica di ammissibilità consiste nel riscontro delle condizioni inerenti ai soggetti beneficiari e ai criteri di ammissibilità e nel controllo della completezza della documentazione e della corretta compilazione della stessa.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca chiederà al richiedente la trasmissione delle integrazioni che, sempre tramite PEC, dovranno pervenire entro il termine che verrà indicato da apposita nota del Responsabile del procedimento, trascorso il quale sarà disposta la non ammissibilità della domanda alla successiva fase istruttoria.

Entro 60 giorni dalla data di chiusura del presente Bando, fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di eventuali integrazioni ai sensi della legge 241/90, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca comunica ai richiedenti la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria.

7.2.3 Approvazione della graduatoria provvisoria

Il Responsabile Incaricato tenuto conto degli elenchi dei punteggi attribuiti in fase istruttoria, procede alla stesura della graduatoria provvisoria. Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento, corredate dal relativo punteggio e spesa ammissibile, nonché di quelle "non ammissibili" e "non ricevibili" per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

La graduatoria provvisoria viene approvata con provvedimento dirigenziale e successivamente pubblicata secondo le modalità stabilite dal RADG (es. portale della Regione Piemonte, Bollettino Ufficiale, ecc.).

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito o, in alternativa, di avvio del procedimento di esclusione (per le domande non ammesse).

In questa fase, **entro il termine di 10 giorni**, il beneficiario può fare richiesta di riesame inerente il punteggio attribuito o sulle motivazioni determinanti l'esclusione dal sostegno.

Una volta pubblicati gli elenchi provvisori, trascorso il suddetto termine ed in mancanza di richieste di riesame, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca procederà all'approvazione della graduatoria definitiva..

Nel caso in cui, invece, pervenissero richieste di riesame (nei limiti temporali indicati in ciascun avviso pubblico), il Responsabile Incaricato valuta gli esiti dell'istruttoria alla luce delle osservazioni

e/o degli elementi integrativi prodotti dal richiedente; le risultanze di tale attività ed eventuale aggiornamento dell'elenco delle domande vengono riportati all'AdG.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca darà motivazione nel provvedimento finale.

Soltanto dopo la valutazione delle domande sottoposte a riesame viene stilata la graduatoria definitiva.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

7.2.4 Approvazione della graduatoria definitiva

A seguito della fase di valutazione dei progetti, il dirigente competente approva con proprio provvedimento gli esiti definitivi dell'istruttoria definendo i seguenti elenchi:

- a. domande non ammesse;
- b. domande con esito istruttorio negativo;
- c. domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio **di merito** assegnato e dell'importo totale della spesa ammissibile e del contributo concedibile; le domande vengono ordinate secondo il punteggio di merito;
- d. domande ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate secondo le modalità indicate al precedente punto c), con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso;
- e. domande istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il provvedimento è pubblicato a cura del Soggetto gestore sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) e sul portale regionale dell'Agricoltura:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca-feamp/obiettivi-misure-feamp-2014-2020>, indicando per ciascun soggetto finanziabile:

- Codice identificativo regionale;
- Nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- P. IVA / Codice Fiscale;
- Sede operativa del beneficiario;
- Punteggio;
- Spesa preventivata per la realizzazione dell'intervento;
- Spesa ammessa a finanziamento (importo totale del progetto approvato);
- Spesa ammessa a contributo (importo massimo ammissibile per ciascuna misura);
- Totale del contributo ammesso;
- Quota contributo comunitario;
- Quota contributo nazionale;
- Quota contributo regionale.

Contestualmente alla pubblicazione del provvedimento, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca notifica ai beneficiari l'atto di concessione del contributo.

Per ogni domanda ammessa a finanziamento viene rilasciato un Codice Unico di Progetto (CUP) – ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i. che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

7.3 Modalità di concessione dell'agevolazione

La liquidazione del contributo avviene nei limiti degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'annualità di riferimento.

Sulla base dei vincoli di bilancio di cui sopra, la liquidazione del contributo avviene tramite anticipo e saldo, ovvero direttamente a saldo, trasmettendo le relative richieste al soggetto gestore, secondo quanto segue:

a) Liquidazione dell'anticipo

Entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo all'atto di notifica del contributo, il beneficiario, adottando l'apposito modello può chiedere la liquidazione dell'anticipo. L'anticipo viene liquidato fino al 40% del contributo concesso, fatte salve le eccezioni previste dal Reg. (UE) n. 508/2014, subordinatamente alla presentazione di:

- 1) Dichiarazione relativa all'avvio dell'attività progettuale, redatta dal legale rappresentante il beneficiario e dal tecnico abilitato.
- 2) Copia di almeno una fattura di spesa quietanzata, comprovante l'onere della spesa sostenuta per l'avvio progettuale.
- 3) Una garanzia fidejussoria pari al 110% dell'importo dell'anticipo. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fidejussione bancaria, a favore di Regione Piemonte, a garanzia dell'importo anticipato e opportunamente validata. La fidejussione dovrà avere durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento/investimento. Tale data si intende automaticamente e successivamente rinnovata di sei mesi in sei mesi fino alla comunicazione di svincolo. Lo svincolo della fidejussione è di competenza della Direzione Agricoltura - Regione Piemonte ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società.

La liquidazione dell'anticipo è predisposta dal Soggetto pagatore entro i successivi 30 giorni.

b) Liquidazione del saldo

Il Saldo è predisposto dal Soggetto pagatore entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del verbale di collaudo predisposto dalla Direzione Agricoltura, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

7.4 Dichiarazione di fine lavori e collaudo

Ogni progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora avrà raggiunto la completezza e la funzionalità dell'intervento.

La liquidazione e il pagamento del contributo avverranno sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Piemonte, nonché in conformità alle disposizioni di Bilancio della Regione Piemonte.

In sede di collaudo finale, fermi restando la completezza e la funzionalità dell'intervento, dovrà essere rendicontato correttamente almeno il 70% sia della spesa ammessa a contributo sia della

spesa ammessa a finanziamento (in termini fisici o di importo). Qualora in sede di verifica di 1° livello risulti una spesa rendicontata inferiore a tale limite, non sarà riconosciuto il contributo, che di conseguenza verrà revocato, poiché al di sotto di tale limite si ritiene che la riduzione della spesa pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

Fatto salvo tale limite per la realizzazione del progetto, qualora la spesa effettiva documentata risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si procederà ad una proporzionale riduzione del contributo concesso. Diversamente, una spesa effettivamente documentata superiore all'importo ammesso a contributo, non determina un aumento del contributo concesso.

La “Dichiarazione di fine lavori, richiesta di verifica finale e di pagamento del saldo”, dovrà essere presentata al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, entro:

- **6 mesi** nel caso di interventi che prevedano il solo acquisto di dotazioni (strumenti, macchinari e attrezzature);
- **12 mesi** nel caso di realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.) o di interventi che prevedano entrambe le tipologie (strumenti, macchinari, attrezzature e opere e impianti);
- **10 mesi** nel caso di interventi afferenti alla Misura 5.68;
- **12 mesi** nel caso di interventi afferenti alla Misura 2.50.

Per redigere la “Dichiarazione di fine lavori, richiesta di verifica finale e di pagamento del saldo” dovrà essere adottato l'apposito modello, allegato al presente Bando, comprensivo degli allegati di seguito indicati:

1. Relazione tecnica finale descrittiva dell'intervento effettuato, a firma del Direttore dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, con dettagliata indicazione delle azioni previste dal progetto coerentemente a quanto precisato nel paragrafo “interventi ammissibili” del presente Bando, recante in particolare informazioni in merito alla data finale dell'investimento, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato, al possesso di tutta la documentazione e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle autorizzazioni previste, alle misure di informazione e pubblicità intraprese.

Qualora pertinenti alla tipologia dell'intervento, alla relazione tecnica dovranno essere allegati:

- dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori a firma del Direttore dei lavori;
- computo metrico a consuntivo redatto dal Direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico o da un libero professionista iscritto all'albo;
- elaborati grafici riportanti le opere realizzate, documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei beni oggetto di intervento;
- copia conforme di autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari,
- copia conforme di collaudi e ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori, se previsti.

2. Riepilogo delle spese rendicontate, sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario, con indicazione dei documenti giustificativi delle spese (elenco delle fatture e/o altri titoli di spesa) e dei relativi estremi, del nominativo dei fornitori, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro e indicazione, per ogni fattura, della modalità di pagamento della relativa movimentazione bancaria e della data del pagamento, come da modello “RIEPILOGO DELLE SPESE RENDICONTATE PER TUTTE LE MISURE” allegato al presente Bando.

3. Documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute:

- copie delle fatture quietanzate, conformi agli originali/documentazione contabile avente forza probatoria equivalente da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità che riportano:

a) l'intestazione al beneficiario;

b) la specifica dicitura “Operazione cofinanziata dal FEAMP 2014/2020 – Regolamento (UE) 508/2014 – Bando della Regione Piemonte – Misura n. lett. – Progetto approvato con Determinazione dirigenziale n. del”. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato “Acquisto.....”.

Il numero di matricola di fabbricazione "Matricola.....". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorrerà eventualmente procedere ad una ricognizione descrittiva dell'oggetto ed effettuare delle fotografie. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente a quella di pubblicazione del presente Bando (in caso di riapertura dei termini vale la data di pubblicazione del Bando antecedente la prima apertura) la fattura potrà non riportare la dicitura sopraindicata ma dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante l'oggetto del bene ed il numero di matricola, se esistente;

NOTA: Consequentemente all'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, la specifica suddetta dicitura di annullamento "Operazione cofinanziata dal FEAMP 2014/2020 – Misura n.lett..... – C.U.P." dovrà essere riportata nei campi "Oggetto" o "Descrizione attività" delle fatture elettroniche.

Nel caso in cui la fattura elettronica risulti emessa senza tale dicitura, è necessario effettuare una copia cartacea di tale fattura e redigere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale il beneficiario attesta che:

- la fattura n. _____ del _____ della Ditta _____
è riferita a spese del PO-FEAMP 2014/2020 – Bando della Regione Piemonte, Misura _____
lett. _____, C.U.P. _____;

- la fattura viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni.

c) riferimento CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto; riferimento CIG (Codice Identificativo di Gara), quest'ultimo nel caso di fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni; le fatture e i documenti di tracciabilità emessi prima dell'assegnazione del CUP devono riportare gli estremi della Determinazione dirigenziale di approvazione del presente Bando;

d) l'importo della spesa con distinzione dell'IVA;

e) la data di emissione che deve essere compatibile con l'intervento in cui è inserita;

f) i dati fiscali di chi ha emesso la fattura/documento per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;

- Dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici utilizzando l'apposito modello riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) o la data di incasso di assegno bancario/postale come risulta dall'estratto conto o, per le altre modalità di pagamento, la data di pagamento di cui all'estratto conto medesimo con cui è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

- Il documento giustificativo delle spese deve essere riferibile temporalmente al periodo compreso tra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale per la realizzazione dell'operazione indicata nell'atto di concessione del contributo. Le fatture di forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, se presente, il numero di matricola di fabbricazione.

4. Documentazione necessaria ad accertare l'effettivo esborso finanziario.

Ai fini del presente Bando pubblico e per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- *Sepa Credit Transfer* (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- *Sepa Direct Debit* (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di

appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita (CRO), oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

- Bonifico: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del bonifico e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*home banking*", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa, unitamente all'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite.
- Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2 della Legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).
- Nel caso di pagamenti con assegni: dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, gli estremi del documento di pagamento con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura.
- Estratto conto rilasciato dall'Istituto di Credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

Non sono ammessi:

- Pagamenti in contante o in natura;
- Titoli di spesa diversi da quelli richiesti;
- Pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- Pagamenti disposti su conti correnti cointestati;
- Pagamenti effettuati anticipatamente rispetto all'emissione della fattura (esclusi quelli a titolo di caparra confirmatoria e/o a seguito di emissione della nota pro-forma).

5) Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto.

6) Documenti comprovanti l'utilizzo del codice contabile distinto per l'attribuzione delle spese all'intervento finanziato.

7) Per gli impianti, certificati di conformità.

8) Per le opere non visibili: perizia asseverata da un tecnico competente che descriva dettagliatamente l'attività svolta e che attesti la conformità della stessa con quanto previsto dal progetto approvato.

9) Dichiarazione del beneficiario relativa al pagamento dell'IVA al fine di dimostrare che questa non è recuperabile.

10) Autocertificazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

11) Per le istanze le cui spese sono superiori ad € 150.000,00, per consentire all'Amministrazione Regionale, di procedere alla richiesta delle informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs n. 159/2011, il beneficiario dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, con l'indicazione di tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011 nonché il numero del codice fiscale dell'impresa stessa;
- dichiarazione sostitutiva, redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (Allegato 23) per gli accertamenti in materia di antimafia;
- documento di riconoscimento, in corso di validità, di tutti i dichiaranti.

7.5 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, esclusivamente via PEC, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Sono ammesse varianti al progetto presentato, se richieste entro 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto dal provvedimento regionale per la realizzazione del progetto e detto termine non tiene conto di eventuali proroghe del termine finale previsto per la conclusione dei lavori inerenti alle iniziative, concesse ai sensi del successivo paragrafo 8.2.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di integrazioni/chiarimenti. Nel corso della valutazione delle varianti può essere chiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa deve essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante, è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio competente della Regione.

La richiesta di variante:

- deve essere presentata al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca tramite apposito modulo;
- deve essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato;
- deve contenere un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originariamente approvata con quella proposta in sede di variante;
- non può comportare in alcun modo l'aumento del contributo originariamente riconosciuto.

Inoltre:

- qualora la variante comporti un aumento del costo originariamente ammesso per l'intero progetto, con riferimento anche a ciascuna azione, la differenza di costo rimane a totale carico del beneficiario;
- qualora, a seguito di variante, si verificasse una diminuzione del punteggio di priorità tale da determinare una ricollocazione della domanda in posizione meno favorevole nella graduatoria, il contributo per l'azione oggetto della variante, potrà subire una variazione in diminuzione;
- non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

I progetti di variante potranno essere autorizzati se:

1. Mantengono la coerenza con gli obiettivi del progetto di investimento ammesso a contributo e l'articolazione degli interventi mantenga invariata la finalità originaria del progetto;
2. Non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
3. Sono tali da far conservare al progetto la sua funzionalità complessiva;

4. Non comportano la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
5. Non comportano, salvo comprovate cause di forza maggiore, una riduzione della spesa superiore al 30% rispetto a quella ammessa a finanziamento e a contributo.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Una variante, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi compresa l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20% in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del Soggetto gestore. È comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

8. Disposizioni finali

8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

1. Rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione Piemonte.
2. Rispettare i termini prescritti nel presente Bando.

3. Utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato.
4. Fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.
5. Realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore.
6. Rispettare i vincoli di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali.
7. Presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.
8. Assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento. Accettare il controllo dei competenti organi comunitari, statali e regionali, sull'utilizzo dei contributi erogati e a fornire agli stessi tutte le informazioni richieste.
9. Assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti.
10. Rispettare quanto stabilito dal presente Bando in relazione alle modalità di rendicontazione delle spese, dei relativi pagamenti e quietanze.
11. Tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni secondo quanto previsto nell'art 125 par 4 lett. b) del Reg. 1303/2013.
12. Stabilire procedure tali che tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute siano conservati e resi disponibili, secondo quanto disposto dall'articolo 140 del regolamento (CE) n. 1303/2013 e nel § 8.6 del presente Bando.
13. Garantire il rispetto di quanto dichiarato in sede di ammissibilità durante tutto il periodo di attuazione dell'intervento.
14. Rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008).
15. Rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed urbanistica.
16. Utilizzare il contributo in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato.
17. Assicurare una raccolta adeguata delle informazioni, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, agli *audit* e alla valutazione dell'operazione finanziata e assicurare la reperibilità dei documenti di spesa secondo quanto stabilito nel § 8.6 del presente Bando.
18. Ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni (Codice unico di progetto).
19. Dare immediata comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, tramite PEC, in caso di rinuncia al contributo; nel caso in cui siano già state erogate quote del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute.
20. Comunicare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, tramite PEC, eventuali variazioni al programma di investimento, rispettando quanto previsto al § 7.5 del presente Bando.
21. Rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all'art 71 del reg. 1303/2013 e di cui al § 4.1 del presente Bando.

22. Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma FEAMP sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 115, comma 3, secondo quanto indicato nel § 8.8 del presente Bando.
23. Apporre loghi e intestazioni del Programma FEAMP su tutto il materiale relativo all'intervento finanziato.
24. Garantire la conservazione per 5 (cinque) anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale. I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati quali:
 - fotocopie di documenti originali;
 - microschede di documenti originali; versioni elettroniche di documenti originali;
 - documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.(Art. 140 commi 3, 4, 5, 6, del Reg. UE n. 1303 /2013).

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

8.2 Proroghe

Non è ammessa la proroga del termine finale previsto per la conclusione dei lavori inerenti alle iniziative del presente Bando, salvo valutare caso per caso richieste di proroga di maggior durata, prodotte a seguito di cause di forza maggiore.

Le cause di forza maggiore sono le seguenti:

- a) il decesso del beneficiario del contributo, qualora l'attività non venga proseguita;
- b) l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti;
- c) l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie assoggettata ad impegno;
- d) le catastrofi naturali che coinvolgano superfici assoggettate ad impegno;
- e) le catastrofi naturali che coinvolgano una parte rilevante dell'azienda tali da compromettere la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento;
- f) la distruzione fortuita di fabbricati aziendali ad uso produttivo;
- g) l'epizoozia che colpisca tutto o parte dell'allevamento del beneficiario con ordinanza di abbattimento da parte dell'autorità competente.

La domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo mediante invio telematico per Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento.

Nei casi in cui il beneficiario invochi una causa di forza maggiore, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, sulla base della documentazione trasmessa dagli interessati, provvede ad assumere la determinazione dirigenziale di riconoscimento o di diniego delle cause di forza maggiore.

8.3 Recesso / rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore avvalendosi dell'apposito modello in allegato "Schema domanda di Rinuncia". Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo *in loco*.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto concesso, la conseguente revoca ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

8.4 Revoca

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- per realizzazioni inferiori al limite stabilito del 70% della spesa ammessa a finanziamento e a contributo o comunque tali da non assicurare il rispetto degli obiettivi progettuali dichiarati;
- in caso di varianti non autorizzate;
- per non raggiungimento, in fase di verifica finale, dei punteggi assegnati sulla base dei criteri di selezione;
- per la mancata realizzazione dell'intervento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
- per mancato rispetto dei vincoli di non alienabilità e destinazione;
- per rinuncia del beneficiario.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8.5 Organizzazione dei controlli

Controlli amministrativi, in sede, *in loco* ed *ex post*, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati a cura della Direzione Agricoltura, nel rispetto della differenza di ruolo dell'istruttore della pratica e degli incaricati dei controlli, secondo le disposizioni procedurali generali previste dal Manuale delle procedure e dei controlli.

8.6 Conservazione dei documenti (tempistiche)

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 Euro siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni sono resi disponibili su richiesta alle autorità di controllo, alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione.

Al momento della liquidazione del contributo finale sarà comunicata al beneficiario la data della certificazione delle spese (=presentazione dei conti) a cui fare riferimento per conteggiare il periodo di conservazione dei documenti.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della *privacy* "i documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

8.6.1 Conservazione dei documenti da parte dei beneficiari (modalità)

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013.

Tutti i beneficiari devono istituire un sistema trasparente di contabilità del progetto. È necessario, inoltre, che ogni beneficiario mantenga l'evidenza di una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa al progetto rispetto alle spese del beneficiario relative ad altre attività.

Per ciascuna fase del processo di attuazione, individuata nella Pista di Controllo, deve esistere la relativa documentazione, su supporto cartaceo o non, mediante la quale è possibile ricostruire tutta la storia attuativa di ogni singola operazione.

L'archiviazione dei documenti deve permettere anche successivamente alla chiusura del progetto medesimo:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto;
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

I Regolamenti comunitari prevedono una disciplina organica in materia di disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese per le operazioni a valere sul Programma Operativo FEAMP.

La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante le spese sostenute, ai fini della richiesta di erogazione del contributo, ovvero le fatture quietanzate relative alle spese sostenute e ogni altro documento avente forza probatoria equivalente, deve essere conservata per il periodo specificato dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dettagliato al paragrafo successivo.

La documentazione detenuta dai beneficiari deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dall'AdG, dall'AdC e dall'AdA.

Il RAdG precisa che i documenti da conservare per ciascuna operazione sono almeno:

- le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del contributo e alle procedure d'appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni;
- l'elenco dei documenti tecnici, amministrativi e contabili, almeno in copia, con l'indicazione dell'ubicazione degli originali, se diversa da quella del fascicolo;
- i documenti (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova attraverso metodo di pagamento tracciato, con relativa liberatoria e quietanza in altra forma, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati.

Il RAdG del PO FEAMP attua le verifiche necessarie per accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte dei beneficiari.

In occasione dei controlli di primo livello, da svolgersi a seguito della richiesta di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale personale incaricato procede all'accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa ed idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

Il controllo di 1° livello, a cura della Direzione Agricoltura, è costituito dalle seguenti fasi:

- verifica della completezza della documentazione e della conformità del progetto a quanto dichiarato nella domanda di contributo;
- svolgimento di almeno 1 (un) controllo/sopralluogo presso la sede in cui è localizzato l'intervento;
- predisposizione del verbale di collaudo finale.

E' prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal presente Bando, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità che consenta la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo spettante;
- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della coerente realizzazione dell'investimento con la documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario del contributo;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

I beneficiari saranno informati preventivamente dal RAdG su eventuali modifiche apportate al termine di conservazione previsto dal Regolamento connesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della CE.

8.6.2 Termini di conservazione della documentazione

In ottemperanza all'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, al fine di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano resi disponibili su richiesta alla Commissione ed alla Corte dei Conti Europea, il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:

- fotocopie di documenti originali;
- microschede di documenti originali;
- versioni elettroniche di documenti originali;

- documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.

La normativa nazionale vigente in materia di certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati alla documentazione in originale trova qui applicazione, al fine di garantire che le versioni documentali conservate siano conformi a quanto legalmente prescritto e siano affidabili ai fini dell'*Audit*.

Il sistema informatico utilizzato (SIPA) è conforme agli standard di sicurezza comunemente riconosciuti e permette di garantire che i documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico siano conformi alle prescrizioni di legge e siano affidabili ai fini dell'*Audit*.

8.7 Informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 115 del reg. (UE) n. 1303/2013 e del reg. (UE) n. 821/2014 i beneficiari di un contributo a titolo del PO FEAMP sono tenuti a:

- a) informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione;
- b) informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014-2020;
- c) fornire, sul proprio sito *web*, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- d) collocare una targa/cartellone nel luogo dell'intervento o sull'oggetto acquistato che riporti il logo dell'Unione Europea, il riferimento al PO FEAMP 2014-2020, il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, secondo le disposizioni contenute nell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, adottando le specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione si rimanda a quanto previsto nel Reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11.07.2014;
- e) garantire l'apposizione di loghi e intestazioni del Programma FEAMP su tutto il materiale relativo all'intervento finanziato.

8.8 Vincoli di alienabilità e di destinazione

Ai sensi dell'articolo 71 Reg. (UE) n. 1303/2013, si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, quanto oggetto della sovvenzione. Di conseguenza non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:

- a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola di cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma.

8.9 Rimedi amministrativi e giurisdizionali

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controllo per l'erogazione di contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

9. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito

È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione così come disciplinate dall'allegato XII *Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi* del Reg. (UE) 1303/2013.

In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. *Responsabilità dei beneficiari* del citato regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
 - a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
 - b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul proprio sito *web*, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000,00 Euro;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.5.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

OPPURE IN ALTERNATIVA

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali, si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

10. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, al Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali), alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.